



# COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

## Schema di atto di definizione dell'organizzazione della gestione del trattamento dei dati

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI LAGNASCO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

### Art. 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

- a) **Il Comune di Lagnasco è il titolare del trattamento dei dati personali;**
- b) La presente delibera individua i soggetti mediante i quali il **Comune di Lagnasco** esercita le funzioni di **titolare del trattamento dei dati personali;**
- c) Le disposizioni della presente delibera si applicano a tutte le strutture organizzative (Uffici) del **Comune di Lagnasco.**

### Art. 2

#### Le competenze del Titolare

Al **Titolare** di cui all'art. 4 par. 1 punto 7) del Regolamento (UE) 2016/679 sono riconducibili le seguenti principali competenze:

- 1) determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali: è la funzione fondamentale che riassume e ordina tutte le altre (art. 4);
- 2) in caso di minori, verifica che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 9);
- 3) agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 12) e fornisce agli interessati le informazioni indicate dal GDPR (art. 13);
- 4) mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento: è il principio di responsabilizzazione (accountability), perno di tutto il GDPR (art. 24);
- 5) individua i responsabili del trattamento e ne controlla e garantisce l'operato (art. 28);
- 6) tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità (art. 30);
- 7) garantisce l'idonea formazione del personale incaricato del trattamento (art. 32);
- 8) comunica all'autorità di controllo (art. 33) e all'interessato (art. 34) eventuali violazioni dei dati;

- 9) effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (art. 35);
- 10) designa il responsabile della protezione dei dati (art. 37) mettendolo in grado di svolgere adeguatamente l'attività (art. 38);
- 11) è destinatario di provvedimenti, notifiche e ingiunzioni dell'autorità di controllo (art. 58);
- 12) risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento (art. 82);
- 13) è destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del GDPR (art. 83).

### **Art. 3**

#### **Attribuzioni delle competenze del titolare**

Le competenze sopra elencate e le altre previste nel GDPR sono attribuite agli organi del Comune in relazione alle funzioni agli stessi assegnate dalla Legge n. 56/2014, dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo statuto comunale:

1. al **Consiglio Comunale** sono assegnate eventuali competenze di tipo regolatorio o programmatico generale in materia di protezione dei dati;
2. all'**Organo esecutivo** (Giunta comunale) sono assegnate tutte le competenze a carattere non gestionale e non rientranti nella competenza del consiglio, con particolare riferimento agli atti e attività a contenuto organizzativo e di indirizzo;
3. all'**Organo di vertice** (Sindaco) competono le nomine, con riferimento in particolare ai soggetti designati del trattamento e al responsabile della protezione dei dati;
4. ai **Responsabili del servizio**, in qualità di **titolari**, secondo l'ambito di competenza, spettano i seguenti compiti:
  - a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
  - b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a), le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;
  - c) adottare soluzioni di privacy by design e by default;
  - d) contribuire al costante aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
  - e) garantire la corretta informazione e l'esercizio dei diritti degli interessati;
  - f) individuare i soggetti designati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "designati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
  - g) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
  - h) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
  - i) adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri Responsabili di servizio, per stabilire e dettagliare le

- modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;
- j) individuare negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali i soggetti che effettuano tali trattamenti quali designati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
  - k) garantire al DPO e all'amministratore di sistema (*se nominato*) i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;
  - l) effettuare la preventiva valutazione d'impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  - m) consultare il Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1, lett b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;
  - n) individuare i responsabili esterni del trattamento fornendo le necessarie indicazioni.

## **Art. 4**

### **Il coordinamento**

In assistenza al titolare è costituito un gruppo di gestione delle attività di trattamento costituito dal segretario generale dell'Ente, dal Responsabile per la transizione digitale e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al gruppo compete il coordinamento generale delle funzioni e attività in materia di trattamento dati con particolare riferimento alla gestione delle relazioni con il DPO, all'organizzazione della formazione rivolta al personale, alla proposta di aggiornamento della modulistica, alla formulazione di istruzioni in materia di trattamento e verifica della loro applicazione.

## **Art. 5**

### **I designati al trattamento**

Per tutti i compiti non svolti in quanto titolare, ogni Responsabile del servizio è individuato quale **designato del trattamento dei dati personali** relativamente ai servizi e uffici di competenza, in forza dell'incarico dirigenziale, mediante designazione scritta.

I dipendenti dell'ente a tempo determinato o indeterminato sono **designati** al compimento alle operazioni di **trattamento dei dati** in forza del contratto di lavoro e dell'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente, mediante designazione scritta.

I collaboratori a qualsiasi titolo e che operano sotto la diretta autorità del Titolare sono **designati** al trattamento dati mediante designazione scritta nel contratto di incarico.

La designazione scritta deve contenere le istruzioni generali per il trattamento di dati personali.

## **Art. 6**

### **I responsabili del trattamento**

Sono designati responsabili esterni del trattamento di dati personali i soggetti estranei all'amministrazione comunale che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare. Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.